



## COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

N° 21 del Reg. Delibere

Rep. n.

### ***Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale***

**Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

L'anno duemilatredecim, addì **ventisei** del mese di giugno alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

	Presenti	Assenti
1. Zenere Lino	X	
2. Conforto Pamela		X
3. Nodari Paolo	X	
4. Salomoni Rigon Cristiano	X	
5. Conforto Dario	X	
6. Carretta Giacomo	X	
7. Perin Giovanni	X	

	Presenti	Assenti
8. Giuriato Ruggero	X	
9. Tamiozzo Graziano	X	
10. Costa Mauro		X
11. Vedolin Loris	X	
12. Zenere Michele		X
13. Bonetto Fiorenzo		X

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. Pellè Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Zenere Lino, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

## **PARERI DI COMPETENZA**

Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, emarginata in oggetto

Esperita l'istruttoria di competenza;

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, così modificati dalla L. n. 213/2012;

sotto la propria responsabilità;

**ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Michelangelo dott. Pellè

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, emarginata in oggetto;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 10.04.2012 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012;

Richiamati gli artt. 49, 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, così modificati dalla L. n. 213/2012;

Sotto la propria personale responsabilità;

**ESPRIME**

Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Pellè Michelangelo

Il sindaco espone la proposta:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**VISTE** le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dall'art. 13 citato;

**VISTO** altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**DATO ATTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a: *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**VISTO**, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 35 del 24/10/2012, esecutivo;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue:

- 1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 per cento aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%);
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 per cento;
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 per cento solo riduzione fino allo 0,10 per cento;
- 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L' ALIQUOTA DI BASE:
  - a) Fino allo 0,40 per cento nel caso di: immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni); Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito della società; Fino allo 0,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**CONSIDERATO** che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/06/2013 avente ad oggetto: "Approvazione schema di Bilancio 2013 - Pluriennale 2013/2015 - Relazione Previsionale Programmatica" che prevede una entrata della quota di competenza comunale dell'IMU per il 2013 pari ad € 155.000,00;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2012 con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:

**ALIQUTA DI BASE**

***0,76 PER CENTO***

**ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

***0,5 PER CENTO***

**ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**

***0,1 PER CENTO***

**e le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

**CONSIDERATO** che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra può essere ottenuto con l'applicazione alla base imponibile stimata dalle medesime aliquote e

detrazioni in vigore per l'anno 2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis”*;

**VISTO** la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che differisce al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:

favorevoli n.9 ;

astenuiti n.0 ;

contrari n.0 ;

## **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
- 2) **di confermare** per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria vigenti per l'anno 2012:

**ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,5 PER CENTO**

□ **ALIQUTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**  
**0,1 PER CENTO**

- 3) **di confermare per l'anno 2013 le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **vigenti per l'anno 2012:**
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- 4) **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, **al Ministero dell'economia e delle finanze**, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**CON SEPARATA** e successiva votazione: favorevoli nr.9 , astenuti nr.0 , contrari nr.0 , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
F.to Zenere Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Pellè Michelangelo

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....  
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE  
Pellè Michelangelo

---

- Copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pellè Michelangelo

---

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Pellè Michelangelo